La nuova Sagl: lo strumento ideale per la gestione dell'impresa di famiglia



Dei diversi veicoli societari previsti dal diritto svizzero, due sono quelli nettamente predominanti nella realtà quotidiana: la società anonima (Sa, simile alla società per azioni di diritto italiano) e la società a garanzia limitata (Sagl, simile alla società a responsabilità limitata). «Le modifiche del diritto societario svizzero entrate in vigore quasi tre anni fa hanno ulteriormente rafforzato i pregi della Sagl, eliminando nel contempo i limiti che la penalizzavano. Mentre la Sa è la società di capitali per antonomasia, la Sagl presenta un carattere misto, combinando il primato del capitale con dei marcati tratti personalistici», spiega Davide Jermini, avvocato e notaio, partner dello studio legale Poledna Boss Kurer di Lugano **(nella foto a fianco)**, «per decenni la Sagl è stata una forma societaria negletta, vuoi perché mostrava palesi anacronismi (dal 1936 non aveva più subito alcuna modifica di rilievo) vuoi perché la Sa era praticamente accessibile a tutti, anche in termini monetari». A fronte di oltre 160mila società anonime, nel 1990 esistevano in Svizzera meno di 3mila Sagl. Dal 1991, anno in cui si è conclusa l'ultima grande revisione del diritto della società anonima, la situazione è radicalmente cambiata. «Le nuove norme della Sa ne hanno innalzato la soglia di entrata, rendendola meno attraente per le piccole e medie imprese: in particolare il requisito del capitale minimo di 100mila franchi (di cui almeno 50mila liberati) e la reale indipendenza dell'ufficio di revisione (fino ad allora molto 'light') hanno frenato la costituzione di nuove Sa e rilanciato la forma della Sagl», nota Jermini. Nel solo periodo 1991-2005 il numero delle Sagl si è moltiplicato del fattore 30 (contro un incremento del 10% delle Sa). «A onor del vero va detto che l'espansione della società a garanzia limitata è stata fondamentalmente determinata dall'assenza di alternative migliori. Le lacune storiche non erano infatti state minimamente sanate, tant'è che la Sagl era comunemente identificata con il poco simpatico nomignolo di 'Sa dei poveri'. La vera svolta si è avuta con l'entrata in vigore, in data 1.1.2008, del nuovo diritto della Sagl. Quest'ultima revisione ha rafforzato sia gli aspetti di società di capitali (con parecchi rimandi al diritto della Sa, in ossequio al principio 'same business, same risks, same rules'), sia quelli legati alla personalità dei soci. Si è così creato uno strumento estremamente duttile e modulare, capace di tenere in debito conto dei peculiari bisogni dell'impresa di famiglia (dalla stabilità della compagine sociale alla necessità di poter finanziare l'attività aziendale senza dover far ricorso a capitale di terzi, passando per la facoltà dei soci di approvare/censurare determinate decisioni strategiche)», ricorda Jermini. I principali vantaggi della nuova Sagl possono essere riassunti come segue: (a) il capitale sociale minimo, che deve essere integralmente liberato, assomma a soli 20mila franchi. Il tetto massimo di 2 milioni di franchi è stato abolito e le singole quote possono avere un valore nominale minimo di 100 franchi ed essere trasferite con cessione in forma scritta semplice; (b) lo statuto può prevedere l'obbligo dei soci di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie (ciò che non è possibile nella Sa); (c) è possibile prevedere una limitazione illimitata della trasferibilità delle quote sociali (ciò che è solo parzialmente possibile nella Sa); (d) lo statuto può introdurre a favore dei soci o della società dei diritti di prelazione o di compera sulle quote sociali (nella Sa tale aspetto deve essere regolato nell'ambito di un separato patto parasociale); (e) determinate decisioni dei gerenti possono essere subordinate all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci (facoltà inesistente nella Sa); (f) è possibile prevedere un diritto di veto di taluni soci (inesistente nella Sa); (g) ai soci viene imposto ex lege un divieto di concorrenza, riservate eventuali deroghe statutarie (nella Sa regolato a livello di patto parasociale); (h) la società deve di principio essere provvista di ufficio di revisione, fermo restando la facoltà di rinunciarvi con il consenso di tutti i soci. «La nuova Sagl combina dunque i vantaggi della Sa con quelli della società in nome collettivo, offrendo quindi ai soci dell'impresa di famiglia l'ideale mix per dare il giusto spazio alle esigenze ed aspettative individuali», conclude Jermini.